


Publicato il 19/03/2025



N. 00110 /2025 REG.PROV.CAU.  
N. 00495/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 495 del 2025, proposto da

, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Gorla, Simona Elena Viscio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero dell'Interno, Questura di Torino, rispettivamente nelle persone del Ministro e del Questore *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Torino, via dell'Arsenale, 21;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del provvedimento del Questore di Torino di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche – DASPO – in data , notificato in data ;

- in quanto necessario ed *in parte qua*, della comunicazione notizia di reato n. del e della presupposta Annotazione di P.G. del

- in quanto necessario degli eventuali ulteriori atti istruttori e/o di indagine allo stato non conosciuti;
- di tutti gli atti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno \_\_\_\_\_, il dott.

\_\_\_\_\_ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto ad un primo esame che sussistono dubbi sull'identità dell'incolpato ed anche sul carattere doloso di quanto addebitato;

Considerata la indubbia sussistenza del danno;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e per l'effetto:

- a) sospende il provvedimento impugnato.
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del

Compensa il pagamento delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto

